



ASSO HOLDING

ASSOCIAZIONE HOLDING DI PARTECIPAZIONE

ADRF, FATCA, CRS

A cura della dott.ssa Barbara Cortese

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

LEGISLAZIONE PRIMARIA

- **Articolo 7 sesto comma D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973 → Creazione dell'Archivio e comunicazione delle anagrafiche del rapporto**
- **Articolo 11 Decreto Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011 → Comunicazione integrativa annuale dei dati contabili**

NORMATIVA SECONDARIA

- **Provvedimento del 10 febbraio 2015 → impianto normative del tracciato unico**
- **Provvedimento del 25 gennaio 2016 → specifiche tecniche tracciato unico**
- **Provvedimento 27 giugno 2016 → modifiche al provvedimento del 25 gennaio 2016**
- **Provvedimento 6 dicembre 2011 → Esiti di elaborazione e tempistiche di risposta**

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sezione Dati anagrafici

L'art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ha previsto la comunicazione dei dati relativi ai rapporti finanziari (integrazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 605/1973) dettando dati e finalità.

I provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008 attuano l'art. 37 prevedendo per gli operatori finanziari:

- la comunicazione mensile
- tramite canale Entratel, sostituito dal 2016 dall'infrastruttura SID con provv. 26 gennaio 2016;
- dei seguenti dati:
 - Anagrafica e codice fiscale
 - Tipo rapporto finanziario
 - Data di apertura e di chiusura dell'anagrafica collegata al rapporto
 - Ruolo del soggetto (titolare, contitolare, delegato)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sezione Dati contabili

L'art. 11 del Decreto legge n. 201/2011, ha previsto la comunicazione dei dati contabili.

Successivamente l'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha modificato il comma 4 dell'art. 11 prevedendo la comunicazione della giacenza media per conti correnti e conti di deposito

- I provvedimenti del 25 marzo 2013 (comunicazione dei dati contabili e regole SID) e del 28 maggio 2015 (obbligo di comunicazione della giacenza media) attuano l'art. 11 del Decreto legge n. 201/2011), prevedono:
 - la comunicazione annuale
 - Tramite canale SID
 - dei seguenti dati:
 - ID rapporto - chiave principale della comunicazione
 - Dati contabili del rapporto (v. allegato 2 al provvedimento 26 gennaio 2016)
 - Tipologia rapporto secondo il codice tipo rapporto

COMUNICAZIONI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI – MODALITÀ E TERMINI

DATI MENSILI

NEI TERMINI

- ✓ Invio ordinario dei dati mensili (nuovi rapporti e chiusure) → entro il mese successivo
- ✓ Invio degli aggiornamenti anagrafici dei soggetti del rapporto (subentro, cessazione delegato, reintestazione, ecc.) con invio straordinario comunicazione '2 aggiornamento/sostituzione' → entro il mese successivo

FUORI TERMINE

- ✓ Invio straordinario di tipo '1 nuovi rapporti' per comunicare tardivamente nuovi rapporti e nello stesso flusso anche i dati contabili delle annualità scadute (se il tipo rapporto lo prevede)
- ✓ Per le comunicazioni di chiusura dei rapporti, inviate oltre il mese di riferimento, va sempre effettuato l'invio straordinario di tipo '2 aggiornamento/sostituzione rapporti'

DATI ANNUALI

NEI TERMINI DI INVIO DEI DATI CONTABILI ANNUALI E LORO CONSOLIDAMENTO

- ✓ Entro il 15 febbraio di ciascun anno e nei 90 gg. successivi possono essere inviate solo comunicazioni ordinarie di tipo '3 saldi annuali' per l'annualità in scadenza (anno n-1)

OLTRE IL TERMINE DI CONSOLIDAMENTO DEI DATI CONTABILI

- ✓ Oltre i 90 gg. le informazioni dei saldi possono essere inviate soltanto attraverso l'invio straordinario di tipo '2 aggiornamento sostituzione rapporti': in questo caso va riproposto il rapporto nella sua interezza comprese le anagrafiche e i dati contabili della annualità in corso e precedenti.

ESITI DI ELABORAZIONE → Entro 60 gg. dagli invii sono restituiti gli esiti mensili e annuali

FINALITA' DI UTILIZZO DEI DATI

- **Fin dall'origine (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223)**
 - **Fiscali (Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia Dogane, tramite la procedura telematica indagini finanziarie)**
 - **Riscossione mediante ruolo**
 - **Penale (Autorità Giudiziaria ed Ufficiali di P. G. delegati)**
 - **Prevenzione del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia (U.I.F.))**
 - **Antimafia (Direzione Investigativa Antimafia)**
 - **Valutaria (Nucleo Polizia Valutaria Guardia di Finanza)**
 - **Indagini Consob**
- **Dal 2015**
 - **utilizzo dei saldi per analisi del rischio (comma 4 dell'art. 11 del Decreto legge n. 201/2011 come modificato dall'art. 1, comma 314 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge finanziaria 2015)**
 - **pignoramento presso terzi nei procedimenti civili (Art. 492-bis c.p.c.)**
- **Dal 2016: Controlli ISEE (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*)**
- **Dal 2019: Utilizzo dei dati contabili e saldi da parte della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione (legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

FAQ AGENZIA ENTRATE del 2 febbraio 2018

Holding: quali sono le modalità di comunicazione all'Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni?

La circolare n. 18/E del 2007 al paragrafo 4.2 annovera tra i rapporti oggetto di comunicazione da parte delle holding:

- 1) • le partecipazioni;
- 2) • i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- 3) • i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
- 4) • il c.d. "cash pooling";
- 5) • **il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).**

Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell'art. 2346 sesto comma c.c.

In particolare:


- **per partecipazioni oggetto di comunicazione all'Archivio si intendono quelle iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.** Esse vanno comunicate all'Archivio con il codice rapporto 22;
- i finanziamenti e i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18,
- il c.d. "**cash pooling**", è da comunicare con il codice rapporto 01 e, **pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o 'pool leader' o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; non è richiesta alcuna comunicazione alle società aderenti al 'pool' ;**
- le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.

FAQ AGENZIA ENTRATE del 5 maggio 2016


Comunicazione del titolare effettivo (codice ruolo 7) - obblighi delle holding

Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti di cui al comma 10 dell'articolo 10 del d.lgs. n. 141/2010. In riferimento alla comunicazione del dato del titolare effettivo del rapporto finanziario, si rappresenta che **tale dato deve essere rilevato secondo i criteri applicabili ai fini della normativa antiriciclaggio, come indicato nell'Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016.**

ADRF – FATCA – CRS – REQUISITI SOGGETTIVI DELLE HOLDING



LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI: QUADRO NORMATIVO



SCHEMA DI INSIEME DEGLI ADEMPIMENTI CRS/FATCA

